

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

131.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Foschi ed altri: Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Giacomo Leopardi nel mondo » (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (140-B) .....	3
Portatadino Costante, <i>Presidente</i> .....	3, 6, 8
Amalfitano Domenico (gruppo DC) .....	6
Astori Gianfranco, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i> .....	6
Bernocco Garzanti Luigina (gruppo sinistra indipendente) .....	7
Foschi Franco (gruppo DC) .....	6
Soave Sergio (gruppo comunista-PDS) .....	7
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Matulli ed altri: Istituzione della Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3672-B) .....	7
Portatadino Costante, <i>Presidente</i> .....	7, 10
Matulli Giuseppe (gruppo DC) .....	10
Soave Sergio (gruppo comunista-PDS) .....	10
<b>Votazioni nominali:</b>	
Portatadino Costante, <i>Presidente</i> .....	7, 12

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17.**

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge Foschi ed altri: Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Giacomo Leopardi nel mondo » (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (140-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foschi ed altri: « Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Giacomo Leopardi nel mondo », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 1° agosto 1991 e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 dicembre 1991.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento.

Comunico che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso, rispettivamente in data 19 dicembre 1991 e nella giornata odierna, parere favorevole sulla proposta di legge al nostro esame.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Avverto che relatore e Governo hanno rinunciato alla replica.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VII Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. Dal centocinquantesimo anno dalla morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita è realizzato un progetto denominato « Leopardi nel mondo », finalizzato;

a) alla traduzione e alla pubblicazione completa delle opere leopardiane nelle principali lingue e alla pubblicazione in Italia di ciò che su Giacomo Leopardi si scrive nel mondo;

b) alla realizzazione di convegni, congressi, seminari, di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale, anche in collaborazione con le città in cui visse il poeta;

c) all'istituzione di concorsi e premi di cultura, anche nell'ambito scolastico, nonché di concorsi per la pubblicazione di opere critiche; alla realizzazione di iniziative giornalistiche, artistiche, musicali, pittoriche, teatrali, di registrazioni audiovisive e cinematografiche, di collane editoriali, storiche e di documentazione su luoghi, personaggi e carteggi di interesse leopardiano;

d) all'istituzione di borse di studio e di perfezionamento;

e) al recupero edilizio e al restauro conservativo dei luoghi leopardiani, ovunque ubicati, del teatro comunale, delle istituzioni museali, storico-archivistiche, bibliotecarie, pubbliche e private, anche al di fuori del territorio recanatese;

f) ad ogni altra iniziativa che si ritenga utile, a giudizio della Giunta di cui all'articolo 2.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato per la realizzazione del progetto « Giacomo Leopardi nel mondo », finalizzato:

a) alla traduzione e alla pubblicazione completa delle opere leopardiane nelle principali lingue e alla pubblicazione in Italia di ciò che su Giacomo Leopardi si scrive nel mondo;

b) alla realizzazione di convegni, congressi, seminari, di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale, anche in collaborazione con le città in cui visse il poeta;

c) all'istituzione di concorsi e premi di cultura, anche nell'ambito scolastico, nonché di concorsi per la pubblicazione di opere critiche; alla realizzazione di iniziative giornalistiche, artistiche, musicali, pittoriche, teatrali, di registrazioni audiovisive e cinematografiche, di collane editoriali, storiche e di documentazione su luoghi, personaggi e carteggi di interesse leopardiano;

d) all'istituzione di borse di studio e di perfezionamento;

e) al recupero edilizio e al restauro conservativo dei luoghi leopardiani, ovunque ubicati, del teatro comunale di Recanati, delle istituzioni museali, storico-archivistiche, bibliotecarie, pubbliche e private, anche al di fuori del territorio recanatese.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo

in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. La Giunta esecutiva del Comitato Nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, già operante, di seguito denominata « Giunta », può decidere di cooptare di volta in volta esperti e personalità internazionali il cui contributo ritenga necessario.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. La giunta esecutiva del comitato nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, già operante, di seguito denominata « giunta », gestisce le iniziative previste dalla presente legge e può affidare l'esecuzione di alcune di esse alle regioni ed ai comuni interessati, al Centro nazionale di studi leopardiani, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2255, o ad altre istituzioni culturali, anche di carattere internazionale, mettendo a disposizione degli enti affidatari le somme occorrenti.

2. La giunta può cooptare di volta in volta esperti e personalità internazionali il cui contributo ritenga necessario.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

1. La Giunta gestisce le iniziative previste dalla presente legge e può affidare l'esecuzione di alcune di esse alle regioni e ai comuni interessati, al Centro nazionale di studi leopardiani, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2255, o ad altre istituzioni culturali, anche di carattere internazionale, mettendo a disposizione degli enti affidatari le somme occorrenti.

2. Le opere di carattere permanente che sono restaurate, acquistate, recuperate o donate, nel territorio del comune di Recanati o di altri comuni, restano di proprietà del comune competente per territorio, con l'obbligo della conservazione e gestione.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione operata dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'articolo 4, che in seguito alla soppressione del precedente è diventato articolo 3, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi da ripartire in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.

2. All'onere derivante dalla presente legge per il triennio 1991-1993, pari a lire 1 miliardo per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quota dell'accantona-

mento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro ».

La VII Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dell'articolo 3, è diventato articolo 4:

ART. 4.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi dal 1992 al 2000.

2. All'onere derivante dalla presente legge per il triennio 1992-1994, pari a lire 1 miliardo per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro ». Per gli anni successivi al 1994, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

## ART. 6.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 5 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali per il Progetto Leopardi nel mondo ».

2. Al capitolo di cui al comma 1 affluiscono anche tutti gli altri contributi, lasciti, liberalità e donazioni di beni mobili ed immobili, effettuati da singoli cittadini, enti pubblici, società, enti privati, italiani o di altra nazionalità, anche se finalizzati a singoli specifici progetti.

La VII Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dell'articolo 3, è diventato articolo 5:

## ART. 5.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 4 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato « Fondo per il Progetto Leopardi nel mondo ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato la proposta di legge con il seguente titolo: « Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Leopardi nel mondo » dal centocinquantésimo anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998) ».

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato: « Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Leopardi nel mondo ».

Pongo in votazione il nuovo titolo.  
*(È approvato).*

Passiamo all'unico ordine del giorno, degli onorevoli Amalfitano, Poli Bortone, Soave e Casati:

« La VII Commissione,

approvando la proposta di legge « Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo" »,

impegna il Governo

a concedere un contributo straordinario per l'anno 1992, utilizzando gli idonei capitoli di bilancio del Ministero per i beni culturali, al Festival della Valle d'Itria cui è in corso l'iter di apposita proposta di legge ».

0/140-B/VII/1.

Poiché sussistono dubbi sull'ammissibilità dell'ordine del giorno presentato, ritengo di dover acquisire preliminarmente su di esso il parere del Governo.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Ritengo che l'ordine del giorno presentato non sia strettamente attinente al provvedimento in esame. Tuttavia, in considerazione dell'autorevolezza dei presentatori, il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

DOMENICO AMALFITANO. No.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCO FOSCHI. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i gruppi presenti in Commissione e, in particolare, al relatore, onorevole Casati, ed al presidente, onorevole Portatadino, per aver

contribuito a far giungere in porto il provvedimento al nostro esame, superando non poche difficoltà sorte in sedi diverse da questa Commissione.

Vi è l'abitudine a considerare i provvedimenti della stessa natura della proposta di legge n. 140-B come legati ad avvenimenti particolari. Il testo che ci accingiamo a votare rappresenta invece il tentativo di affrontare una materia di ampio respiro e potrà costituire un'utile esperienza in vista di un dialogo culturale di dimensione europea.

Desidero sottolineare che la proposta al nostro esame, la quale ha ricevuto fin dall'inizio del suo percorso parlamentare l'attenzione di tutti i gruppi parlamentari, è volta, tra l'altro, alla tutela di tutti i luoghi leopardiani.

Debbo quindi ribadire il mio ringraziamento ai membri di questa Commissione ed al rappresentante del Governo per aver consentito di portare a conclusione un impegno che si è protratto per sei anni.

Il contributo previsto dal provvedimento che oggi ci accingiamo ad approvare è modesto rispetto alla mole dei programmi da realizzare, ma denota la sensibilità del Parlamento cui farà seguito - questa è la mia speranza - l'iniziativa regionale e la partecipazione di enti e di privati.

Anche in occasione del primo centenario della nascita, nel 1898, il Senato onorò Leopardi con una legge che fu promossa e sostenuta da Giosué Carducci, Filippo Mariotti e Giovanni Mestica. Oggi il Parlamento, con rinnovata sensibilità, continua la nobile tradizione culturale del nostro paese.

**LUIGINA BERNOCCO GARZANTI.** Al termine di una legislatura, per me pesantissima e frustrante, il fatto che ci si accinga all'approvazione della proposta di legge n. 140-B rappresenta una sorta di consolazione.

Occupandomi di letteratura in veste professionale, debbo continuamente constatare che i più grandi scrittori italiani sono pressoché sconosciuti all'estero, ad

eccezione di Leopardi. Lo stesso Manzoni è largamente ignorato e viene tradotto malissimo. Giacomo Leopardi, invece, è vivo nella coscienza culturale europea da due secoli e si cerca di tradurne le opere a Belfast come a Londra, impresa questa nella quale si sono cimentati anche editori francesi.

Leopardi è però conosciuto essenzialmente per il canto *L'infinito*, pur essendo uno dei più grandi filosofi e pensatori italiani. Un altro intellettuale la cui conoscenza in ambito internazionale ritengo dovrebbe essere promossa è Giambattista Vico, soprattutto perché le grandi figure della nostra cultura, ad eccezione di Dante e dello stesso Leopardi, sono largamente ignorate.

In sostanza, desidero esprimere la mia soddisfazione per la conclusione dell'iter della proposta di legge n. 140-B, risultato che abbiamo atteso per sei anni e che fa onore a questa Commissione.

**SERGIO SOAVE.** Anche a nome della collega Dignani Grimaldi, desidero esprimere il voto favorevole del gruppo comunista-PDS in ordine al provvedimento in esame, manifestando soddisfazione per il fatto che, dopo tanto tempo, si giunga al suo definitivo varo.

La collega Dignani Grimaldi, che non è potuta intervenire all'odierna seduta della Commissione, si è battuta affinché giungesse a buon fine l'iter di questa legge, che, come ha già sottolineato la collega Bernocco Garzanti, non tocca l'interesse di un'area del nostro paese, ma è ispirata a valori di carattere generale, riguardando una figura della levatura del Leopardi.

La collega Bernocco Garzanti ha colto questa occasione per esprimere un giudizio negativo sul lavoro svolto dalla Commissione in materia di beni culturali; ritengo tuttavia che tale giudizio non debba essere esteso agli altri campi di competenza della nostra Commissione, rispetto ai quali sono stati conseguiti positivi risultati nell'attuale legislatura.

**PRESIDENTE.** La proposta di legge verrà subito votata per appello nominale.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 140-B, esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Foschi ed altri: « Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo" dal centocinquantesimo anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998) » con il seguente nuovo titolo: « Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Leopardi nel mondo" » *(Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato)* (140-B):

Presenti e votanti .....	29
Maggioranza .....	15
Hanno votato sì .....	29
Hanno votato no ....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Amalfitano, Baruffi, Bernocco Garzanti, Bordon, Borri, Bruni Giovanni Battista, Buonocore, Carelli, Casati, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Guerzoni, Masini, Matulli, Mensorio, Michelini, Pisicchio, Poli Bortone, Portatadino, Quercioli, Savino, Scovacricchi, Soave, Tesini, Veltroni e Viti.

**Seguito della discussione della proposta di legge Matulli ed altri: Istituzione della Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze (Ap-**

**provata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3672-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Matulli ed altri: « Istituzione della Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 9 maggio 1991 e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 dicembre 1991.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che sono pervenuti da parte delle Commissioni I, V e XI i seguenti pareri favorevoli, rispettivamente in data 23 dicembre 1991, 9 gennaio 1992 e 8 gennaio 1992.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Avverto che il relatore e il Governo hanno rinunciato alla replica.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VII Commissione permanente del Senato.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

#### ART. 4.

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, si provvede a stabilire l'ordinamento interno e le modalità di accesso alla Scuola, i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi. Detto regolamento è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, i comitati di settore del



Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si riuniscono in seduta comune, a norma del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il funzionamento della Scuola è disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1939, n. 1240, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che si pronunciano in conformità ai rispettivi regolamenti, si provvede a stabilire l'ordinamento interno e le modalità di accesso alla Scuola nonché i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi. Detto regolamento è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, i comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si riuniscono in seduta comune, a norma del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il funzionamento della Scuola è disciplinato dalle

disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1939, n. 1240, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della Scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'Istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'Opificio delle pietre dure appartenente alle diverse aree professionali.

2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'Amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dell'articolo 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è determinato il compenso da

corrispondere al personale impiegato nell'attività didattica. Tale compenso è dovuto al personale interno dell'Amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed è costituito da una indennità commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto dei esigenze della Scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'Istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro appartenente alle diverse aree professionali.

2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'Amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dell'articolo 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nel-

l'attività didattica. Tale compenso è dovuto al personale interno dell'Amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed è costituito da una indennità commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

Avverto che la VII Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo:

ART. 6.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, commi 1 e 2, e 5 si applicano, in quanto applicabili, anche alla Scuola di insegnamento dei restauri dell'Istituto centrale per il restauro.

SERGIO SOAVE. Il contenuto di tale articolo introdotto dalla VII Commissione permanente del Senato rappresenta una modifica al provvedimento di notevole rilievo.

GIUSEPPE MATULLI. Ricordo ai colleghi che la proposta di legge in esame tendeva a risolvere celermente gli impedimenti esistenti all'attività dell'Opificio delle pietre dure di Firenze.

La VII Commissione permanente del Senato ha ritenuto opportuno di estendere le disposizioni della proposta di legge anche alla Scuola di insegnamento del restauro dell'Istituto centrale per il restauro, al fine di risolvere anche le questioni riguardanti tale importante istituzione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare e non sono stati pre-

sentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo dalla VII Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 che, a seguito dell'introduzione del precedente articolo da parte della VII Commissione permanente del Senato è divenuto articolo 7, nel seguente testo:

ART. 6.

1. Il personale operaio, gli operatori tecnici e il personale appartenente ad altre qualifiche dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, che abbiano esercitato l'insegnamento a seguito di formale ordine di servizio dell'organo competente, svolgendo attività didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992, sono inquadrati, anche in soprannumero, nel livello dei restauratori, previo superamento di un concorso interno per titoli di servizio e prova pratica, fatto salvo quanto disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

2. Le modalità del concorso di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

1. Il personale operaio, gli operatori tecnici e il personale appartenente ad altre qualifiche dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, che abbiano esercitato l'insegnamento a seguito di formale ordine di servizio dell'organo competente, svolgendo attività didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992, sono inquadrati, anche in soprannumero, nel profilo professionale di capo tecnico del

settore restauro della settima qualifica funzionale, previo superamento di un concorso interno per titoli di servizio e prova pratica, fatto salvo quanto disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

2. Le modalità del concorso di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I posti lasciati liberi nelle qualifiche di provenienza vengono resi indisponibili fino al riassorbimento dei soprannumeri.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 6 da parte della VII Commissione permanente del Senato è divenuto articolo 8, nel seguente testo:

ART. 7.

1. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, a decorrere dal 1991, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Iniziative a favore della cultura ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

1. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, a decorrere

dal 1992, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992 utilizzando l'accantonamento « Istituzione della Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, co propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 3672-B, esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Matulli ed altri:  
« Istituzione della scuola di restauro

presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze » *(Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato)* (3672-B):

Presenti e votanti ..... 28

Maggioranza ..... 15

Hanno votato sì ..... 28

Hanno votato no .... 0

*(La Commissione approva.).*

*Hanno votato sì:*

Amalfitano, Baruffi, Bernocco Garzanti, Bordon, Borri, Bruni Giovanni Battista, Buonocore, Carelli, Casati, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Guerzoni, Masini, Matulli, Mensorio, Michellini, Pisicchio, Poli Bortone, Portatadino, Quercioli, Savino, Soave, Tesini, Veltroni e Viti.

**La seduta termina alle 17,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 6 febbraio 1992.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO